

## IL DOVERE DELL'ISTITUTO VERSO IL RELIGIOSO CHE SE NE SEPARA. PRASSI E PROSPETTIVE<sup>1</sup>

### *THE DUTY OF THE INSTITUTE TOWARDS THE RELIGIOUS WHO SEPARATES IT. PRACTICES AND PERSPECTIVES*

#### RESUMEN

El deber del instituto hacia el religioso que se separa viene regulado en el can. 702 §2 del Código vigente, que establece: «Sin embargo, el instituto debe observar la equidad y la caridad evangélica con el miembro que se separe de él» La aplicación de este principio, en la práctica comporta que los superiores deben tener en cuenta, gracias a la *aequitas* canónica, todo aquello que postula la caridad. Esto evita el rigor de la ley adaptándolo con prudencia y moderación a cada uno. Por lo tanto, es un verdadero deber moral y canónico, no obstante que las motivaciones sean la caridad y la equidad. Por lo tanto, por parte del instituto existe un deber y, por parte del exreligioso, un derecho a que sea observada la equidad y la caridad hacia él.

A pesar de la legislación existente, los institutos religiosos continúan teniendo problemas para brindar una asistencia adecuada a los miembros separados. Esto se ha evidenciado en las diversas respuestas que la Santa Sede ha dado, en diferentes momentos, a los superiores mayores de varios institutos religiosos. El can. 702, § 2 contiene una de las normas más humanas y sabias de todo el Código. Obliga al instituto a tratar a los miembros separados con dignidad y compasión cristiana. La equidad en el sistema canónico está claramente basada en la misericordia y en la caridad. La caridad evangélica es la caridad de Cristo. La disposición legislativa al exigir tanto la equidad como la caridad, sugiere que vayan a la par.

*Palabras clave:* Vida consagrada, separación del instituto, *aequitas* canónica, can. 702.

1 Il presente articolo amplia il testo della Relazione sostenuta nel Convegno di studio, *Questioni Canonistiche intorno alla Vita Consacrata, «Il Dovero dell'Istituto verso il religioso che se ne separa. Prassi e prospettive», Promossa dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e per la CIVCSVA*, Città del Vaticano (ottobre 29, 2015).

## ABSTRACT

The obligations of the religious institute toward members who leave it are established in can. 702 §2 of the Code of Canon Law, which states: «Nevertheless, the institute is to observe equity and the charity of the gospel toward a member who is separated from it». The implementation of this principle in practice means that — thanks to the concept of canonical equity - the superiors must consider all that is suggested by charity. This allows to avoid the rigor of the law, by adapting it to individuals with prudence and moderation. Therefore, it is a real moral and canonical duty, even if motivated by charity and equity. The institute has an obligation and the former religious member has a right that equity and charity are observed toward him.

Despite the existing rules, religious institutes continued to have problems in providing for an appropriate assistance for separated members. This has been highlighted in various answers that the Holy See sent in different moments to major superiors of several religious institutes. Can. 702 §2 presents one of the most humane and wise rules of the entire Code. It obliges the institute to show dignity and Christian compassion toward the members who separate from it. Equity in the canonical system is clearly based on mercy and charity. The charity of the gospel is the charity of Christ. By requesting equity and charity, the legislation suggests that they should go hand in hand.

*Keywords:* Consecrated life, Institute separation, Aequitas canonical, can. 702.

## SOMMARIO

I. Impostazione del tema. II. Evoluzione della pratica canonica: 1) Il Codice del 1917; 2) L'interpretazione estensiva della SCRIS 1924; 3) La Lettera circolare della SCRIS 1974. III. Legislazione vigente: l'istituto *aequitatem et evangelicam caritatem servet*: 1) Fondamento di questo disposto normativo; 2) Espressione del concetto di equità e carità evangelica. IV. Giurisprudenza. V. Diverse forme d'implementazione del can. 702, §2. VI. Alcune prospettive.

## I. IMPOSTAZIONE DEL TEMA

La chiamata a seguire Cristo mediante la professione dei consigli evangelici in un istituto religioso è una chiamata a un modo stabile di vita, che mette i membri in una specifica condizione giuridica nella Chiesa.

Il religioso, accogliendo l'invito e seguendo la chiamata, viene consacrato nella sua totalità, al punto che appartiene a Dio in modo totale e nuovo.

La vocazione, quindi ha per sua natura un carattere permanente e perpetuo, e la maggior parte dei religiosi dedica interamente la propria vita all'impegno assunto. L'uomo di oggi cambia con frequenza le proprie scelte, e i religiosi sono altrettanto soggetti a tale volubilità.

I religiosi, benché abbiano promesso pubblicamente di seguire Cristo più da vicino in modo profetico, restano pur sempre creature mutevoli, vulnerabili. Non sono pochi coloro che, dopo un tempo più o meno lungo, per motivi e circostanze varie, sentono venir meno le forze indispensabili per perseverare e sostenere gli obblighi che deliberatamente si sono imposti con l'emissione della professione religiosa. Di conseguenza, alcuni di essi si ritirano di propria iniziativa dalla vita religiosa; altri, al contrario, conducono uno stile di vita talmente discordante e incompatibile con le esigenze fondamentali dello stato religioso che la Chiesa, per preservare l'unità e la dignità dell'istituto religioso, si vede costretta a dimmetterli<sup>2</sup>.

Tali separazioni, dopo anni di lavoro e dedizione alle attività apostoliche dell'istituto, comportano uno sforzo enorme, e a volte traumatizzante, di adattamento al nuovo stato di vita secolare, sia che vi si ritorni liberamente (scadenza dei voti o indulto di uscita), sia che lo si faccia forzatamente (dimissione).

Molti di questi ex-religiosi devono letteralmente ricominciare daccapo; non di rado si ritrovano privi di copertura previdenziale e assicurativa, senza risorse economiche, con gravi difficoltà di reinserimento nel mondo lavorativo; la situazione è ancora più grave se l'ex-religioso è incapace di provvedere a sé stesso e non può contare sulla famiglia<sup>3</sup>.

L'obiettivo principe di questa trattazione è quello di cercare possibili risposte ai molteplici interrogativi di carattere pratico, soluzioni che derivano anche da esperienze dirette che l'autrice di questo lavoro ha avuto la possibilità di vivere in qualità di Consulente di vari Istituti Religiosi e Associazioni di Fedeli, rivedendo attraverso uno studio comparato, il principio comune ad entrambi i Codici, e di come sono state applicate, dai diversi Istituti Religiosi negli ultimi anni, tutte le disposizioni dettate dal Diritto stesso, insieme agli orientamenti e alle considerazioni che possano essere d'aiuto agli stessi Superiori nell'elaborare le linee guida da seguire nei casi di membri che si separano dal loro Istituto di appartenenza. In particolare si proverà a dare soluzione, sempre nel rispetto della normativa vigente, a quelle concrete situazioni che

<sup>2</sup> Di grande interesse è l'articolo D. MORAL, *La desobediencia pertinaz a los mandatos legítimos de los superiores como causa de expulsión de un Instituto religioso* (can. 696), Roma (2000) 85.

<sup>3</sup> Oggi, in alcune culture, il concetto di famiglia è cambiato molto: non è più un ambiente che garantisce accoglienza e aiuto agli ex-religiosi. Anche tale aspetto può avere delle ripercussioni notevoli.

sempre più si verificano con nuove modalità, in una società che va mutando repentinamente.

Infatti la questione dell'aiuto da dare ai religiosi che abbandonano il loro istituto non è nuova, ha una lunga storia, ma i tempi sono cambiati. Ci sono circostanze che, oggi più che in passato, rendono la problematica più preoccupante e urgente. Nella vita attuale è cresciuta molto la sensibilità sociale, economica e lavorativa, e sussiste una certa mentalità rivendicativa dei propri diritti soggettivi.

La possibilità che gli ex-religiosi ricorrano ai sindacati per far valere le proprie pretese, o avanzino le loro rivendicazioni presso i tribunali civili, chiedendo un compenso per i lavori o servizi prestati nel loro istituto, diventa sempre meno una mera ipotesi. Sono evidenti, le differenze rispetto al passato.

Fin dove si possono spingere le pretese del religioso separato nei confronti dell'istituto? Ha diritto a un indennizzo per il lavoro prestato nel proprio istituto? La legislazione della Chiesa si è adeguata alle esigenze moderne derivanti dalla nuova situazione e dall'odierna coscienza sociale?

Quali sono gli obblighi dei superiori nei confronti di questi membri separati?

## II. L'EVOLUZIONE DELLA PRATICA CANONICA

La preoccupazione della Chiesa verso gli ex-religiosi, non si è presentata all'improvviso nel presente Codice di diritto canonico<sup>4</sup>, ha una lunga storia<sup>5</sup>. Molto prima del Codice del 1917, la Chiesa aveva già previsto l'istituto della dote. Con l'approvazione delle nuove Congregazioni di voti semplici, le suore potevano lasciare l'istituto quando lo ritenevano opportuno e non pochi istituti femminili adottarono i voti temporanei, inserendo nella formula di professione la clausola, divenuta classica, «finché resterò nell'istituto». Di qui l'insistenza della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari, perché i nuovi istituti codificassero la norma della dote nelle proprie costituzioni. L'istituto non poteva diminuire la dote a piacimento, e, in caso di uscita della religiosa, la doveva restituire integra, per aiutarla ad iniziare una nuova vita, e nel caso

<sup>4</sup> Cfr. can. 702, § 2.

<sup>5</sup> Cfr. KEALY, T. M., *Dowry of Women Religious: A Historical Synopsis and Commentary*, CLS, N. 134, Washington (1941) 2-4.

la dote non fosse sufficiente a tale scopo, l'istituto provvedeva ad integrarla<sup>6</sup>, proprio per non mettere su una strada la religiosa che lasciava il convento.

Per tanto, prima di istituzionalizzarsi il dovere degli istituti religiosi verso chi se ne separa, esisteva già nella prassi un'assistenza, anche se discrezionale. Si trattava di un aiuto soprattutto economico, immediato e temporaneo che i superiori davano, per carità, alle religiose che abbandonavano definitivamente l'istituto e si trovavano in necessità.

### 1. *L'aiuto da dare ai religiosi separati nel Codice del 1917: can. 643 §2*

Nel diritto religioso proprio comparato esso fu istituzionalizzato solo dopo il Codice del 1917. Questo Corpo legale converte la prassi in un istituto canonico universale e vincolante per le religiose.

Questo atteggiamento a cui l'istituto è tenuto nei confronti dei membri separati, è stato chiamato "sussidio caritativo", anche se tale definizione, è stata adoperata solo dal vecchio Codice nel canone che tratta degli effetti della dimissione dei religiosi chierici ordinati *in sacris*<sup>7</sup>, e in una risoluzione della S. Congregazione dei religiosi nel 1924 sulla dote delle religiose<sup>8</sup>.

*Il sussidio caritativo viene normato nel can. 643, §2<sup>o</sup>, dopo aver stabilito al §1<sup>o</sup> un principio fondamentale, cioè che chi si separa dall'istituto, sia alla scadenza dei voti, o mediante la concessione dell'indulto di uscita, o chi è stato dimesso, non può esigere nessun risarcimento per il lavoro svolto nell'istituto.*

*Il §2, rivolto all'istituto, è un richiamo alla responsabilità caritatevole e al dovere di osservare un'equità naturale nei confronti delle religiose<sup>11</sup> che*

6 La dote è definita come una somma di denaro o l'equivalente pagato per una postulante al convento in cui desidera emettere la professione religiosa, questo denaro è destinato principalmente al suo sostegno mentre rimane in comunità (Cfr. WERNZ, F. X.-VIDAL, P., *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, vol. 3, *De religiosis*, Romae [1933] 221).

7 Cfr. can. 671, §§5<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup>.

8 SCR, *Dubium circa dotem religiosarum*, 2 marzo 1924, in AAS 16 (1924) 165-166.

9 §2. *Si tamen religiosa sine dote recepta fuerit nec ex propriis bonis sibimet providere valeat, religio ex caritate eidem dare debet ea quae requiruntur ut modo tuto ac convenienti domum redeat, ac providere ut, naturali aequitate servata, per aliquod tempus, mutuo consensu vel in casu dissensus ab Ordinario loci determinandum, honeste vivere possit.*

10 §1. *Qui e religione, expleto votorum temporariorum tempore aut obtento saecularizationis indulto, egrediantur vel ex eadem fuerint dimissi, nihil possunt repetere ob quamlibet operam religioni praestitam.*

11 Questa preclusione in un primo momento solo alle donne, si può spiegare per il loro status di subordinazione e dipendenza nella Società e nella Chiesa, che rendeva più difficile il loro reinserimento nello stato secolare.

erano entrate senza una dote<sup>12</sup> e che non potevano provvedere a sé stesse con i propri beni<sup>13</sup>.

*L'istituto doveva assicurare alla religiosa separata un aiuto di carattere economico e immediato per facilitare il ritorno alla sua casa in modo sicuro e conveniente e provvedere in modo che potesse vivere onestamente per un qualche tempo.*

*Stabilito l'obbligo dell'istituto, era demandato in seguito di fissare il quantum debeatur ex caritate et aequitate al mutuo accordo tra la religiosa e l'istituto. In caso di mancato raggiungimento del consenso tra le parti, l'Ordinario del luogo dell'ultima residenza della religiosa doveva stabilire la somma da consegnare, in accordo con l'equità naturale.*

Questa disposizione si prestava ad interpretazioni soggettive poiché la norma rimandava a criteri suscettibili di attente valutazioni; si pensi, ad esempio, alla difficoltà di stabilire quantitativamente il necessario per *vivere onestamente per un tempo*<sup>14</sup>. Era anche difficile da attuare in alcune culture con una religione maggioritaria diversa dal cristianesimo, dato che l'abbandono delle proprie credenze per abbracciare un'altra fede supposeva un grande affronto alla tradizione e alla famiglia, e prevedeva il rifiuto di qualsiasi tipo di rapporto con la religiosa, quindi in questi casi l'ex-religiosa non possedeva né una casa propria né una famiglia a cui ritornare.

## 2. *L'interpretazione della SCRIS del 1924*

Il secondo comma del can. 643 fu oggetto di un'interpretazione estensiva della Sacra Congregazione dei religiosi, per rispondere a un dubbio formulato in proposito<sup>15</sup>, dichiarando che se la religiosa avesse portato una dote ridotta e al momento della restituzione non raggiungesse la ragionevole stima del sussidio caritativo, l'istituto era tenuto a supplire per la mancata costituzione di un giusto sussidio caritativo secondo il citato canone.

<sup>12</sup> Alla religiosa che abbandonasse l'istituto gliela doveva restituire integralmente (cfr. can. 551, §1 *CIC/17*). Prima l'eccezione era essere ammessa all'istituto senza la dote (cfr. 547 *CIC* del 1917) oggi, nella maggior parte degli istituti religiosi, l'eccezione è chiedere la dote.

<sup>13</sup> Si deve ricordare che il *CIC/17* non permetteva ai religiosi di voti semplici rinunciare ai propri beni.

<sup>14</sup> Cfr. GUTIERREZ, A., *De modo providendi inopiae exeuntium a religione*, in *CPR* 53, 4 (1972) 289-301.

<sup>15</sup> SCR, *Dubium circa dotem religiosarum...*, pp. 165-166.

È interessante notare come la Congregazione considerasse la restituzione della dote, un obbligo da parte dell'istituto<sup>16</sup>. Questa risposta, in effetti, significa che non era sufficiente restituire la dote, perché se questa era scarsa, l'istituto religioso era tenuto a completarla per soddisfare i bisogni della religiosa separata.

In seguito, questa norma del canone fu allargata per analogia e per casi simili anche ai religiosi.

Per quanto riguarda il religioso chierico, il can. 671, 5, 6 e 7 del Codice del 1917 imponeva, inoltre un sussidio caritativo per il conveniente sostentamento dei religiosi chierici ordinati in *sacris*<sup>17</sup> *dimessi*<sup>18</sup> *per delitti, che non fossero l'apostasia, la fuga con una donna, il matrimonio anche attentato, e altri puniti dal diritto con l'infamia, la deposizione e la degradazione. La condizione per ottenerlo era che vivessero confinati in qualche diocesi sotto l'autorità dell'Ordinario locale, con segni di ravvedimento e che non potessero provvedere a sé stessi. Il sussidio caritativo veniva loro consegnato tramite l'Ordinario del luogo di residenza.*

*Il sussidio veniva soppresso in caso di condotta indegna prolungata per un anno e ancora meno; nello stesso modo, l'istituto poteva sospendere tale aiuto se il religioso dopo un vero emendamento, fosse assolto dalla censura di sospensione a divinis, e venisse ammesso all'esercizio del ministero nella diocesi, procurandosi i mezzi per il proprio sostentamento.*

A parte la situazione dei casi sopra menzionati, gli altri religiosi non avevano diritto giuridico a reclamare qualsiasi assistenza o aiuto dell'istituto.

Sempre al fine di farsi carico delle necessità di tutti i religiosi separati, nel 1971 le *Norme* della S.C. per la dottrina della fede, generalizzarono il sussidio del vecchio can. 671 a tutti i chierici senza distinzione, obbligando il superiore maggiore a sostenere con paterno e pastorale amore coloro che erano stati ridotti allo stato laicale e ad aiutarli nella massima misura, perché potessero vivere decorosamente<sup>19</sup>.

Nonostante la normativa esistente, gli istituti religiosi hanno continuato ad avere problemi nel provvedere ad un'adeguata assistenza ai membri sepa-

16 Cfr. can. 551, §1 *CIC/17*

17 Quelli di ordini minori con la dimissione erano ridotti automaticamente allo stato laicale (cfr. can. 669, §2).

18 Ai sensi del *CIC* 1917 la dimissione non comportava la dispensa automatica dei voti, il chierico dimesso restava sotto la cura del Vescovo.

19 Si veda *SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI*, *Normae ad apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis*, in *AAS* 63 (1971) 303-308.

rati. Ciò è stato evidenziato nelle varie risposte che la Santa Sede ha inviato, in tempi diversi, ai superiori maggiori di vari istituti religiosi<sup>20</sup>.

### 3. *La Lettera circolare della SCRIS 1974*

Negli anni successivi al Concilio Vaticano II, molti religiosi abbandonarono la vita religiosa, aggravando il problema del sussidio caritativo; la Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari constatò l'insufficienza e l'inadeguatezza del sussidio caritativo ai sensi della normativa Codiciale, e cercando una possibile soluzione, sottopose la questione ad un attento studio (23-25 ottobre 1972). Dopo aver esaminato gli aspetti teorici e pratici del problema, formulò i principi, i criteri e le direttive da osservare in seguito.

Nel 1974 la SCRIS<sup>21</sup> comunicò ai Superiori e alle Superiori generali, le direttive formulate da parte della Congregazione Plenaria, raccomandando di "tener presenti, nella loro interpretazione ed applicazione, i principi e i criteri esposti", vale a dire: 1) che restasse in vigore, come principio, il contenuto del can. 643 §1, cioè nulla è dovuto a titolo di rivendicazione sindacale ai religiosi che abbandonano l'istituto; 2) ogni famiglia religiosa deve essere sollecita ad aver cura spirituale, morale, sociale ed economica di coloro che lasciano l'istituto; 3) gli istituti devono studiare ed adottare misure per provvedere al futuro dei religiosi e, conseguentemente, anche di quelli che ritornano al secolo.

Con questa Circolare la SCRIS aveva l'intenzione di rispondere alle esigenze provenienti dalla nuova situazione e dalla coscienza sociale di allora<sup>22</sup>.

Dall'esame delle direttive si possono desumere alcune innovazioni<sup>23</sup>. Anzitutto vengono estesi i criteri di interpretazione del canone menzionato: l'esigenza di aiutare il religioso separato va rivolta a tutta la famiglia religiosa, non si fa distinzione di sesso<sup>24</sup> né della modalità e tempo di separazione, non si limita a un aiuto economico ma si parla di un aiuto globale cioè spirituale,

20 Si veda a modo di esempio, SCRIS, *La pensione recepita da religiose*, in *Informationes SCRIS*, 5 (1979) 256.

21 SCRIS, *Decretum Sacrae Congregationis, 25-1-1974, de subsidio caritativo praestando iis qui Institutum religiosum derelinquunt*, in *EV* 5, pp. 1-12; *Informationes SCRIS* 1 (1975), nel riportare in versione italiana questo decreto (pp. 43-46), sotto il titolo, "Comunicazione della SCRIS sul sussidio caritativo", premette un breve commentario sull'argomento sotto il titolo "Tra religione e religioso non s'instaura un rapporto di lavoro subordinato (pp. 42-43).

22 Cfr. *Decretum Sacrae Congregationis...*, pp. 44-45.

23 ANDRÉS, D. J., *Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli Istituti*, in *CPR* 68 (1987) 321-330.

24 Non c'è dubbio che il sussidio caritativo era già stato ampliato agli uomini per analogia prima del documento del 1974, però, è da questo documento che si osserva una pronuncia ufficiale della Santa Sede in cui non si limita il sussidio caritativo solo alle religiose.



morale e sociale. Si raccomanda di studiare ogni singolo caso prendendo in considerazione le peculiarità e i vari fattori: studi, esperienza, qualificazioni personali, età, ecc. Inoltre s'invita a equilibrare il dovere di assistenza ai religiosi separati e le possibilità dell'istituto e dei suoi membri.

Queste direttive hanno ampliato anche gli orizzonti in materia di assicurazione sociale: si esorta a scoprire nuove vie più consone allo spirito dei tempi, inquadrare nella mentalità della giustizia, delle varie forme di assistenza e della previdenza sociale in vigore nei diversi Stati. È interessante rilevare come si propone un sistema di previdenza sociale alla stregua del clero secolare stabilito nove anni dopo nel Codice Vigente<sup>25</sup>.

Infine, si raccomanda vivamente, dove ciò sia possibile, la promozione o l'adesione a uffici che aiutino il reinserimento nello stato secolare dell'ex-religioso, come l'istituzione di organismi inter-congregazionali<sup>26</sup>.

Il documento usa categorie nuove di argomentazione, quella della *giustizia e responsabilità sociale* (non solo la *caritas* e la *naturalis aequitas* del can. 643 §2), *dell'odierna coscienza sociale*, della mentalità della *giustizia e della previdenza sociale*, ecc. Dunque la circolare offre nuovi ed efficaci criteri interpretativi<sup>27</sup>.

#### Antecedenti immediati dell'attuale can. 702 §2: preparazione

Nei lavori di revisione del Codice, lo *SCIC* 1977 aveva conservato il §2 del can. 643 *CIC* 1917 in modo generale, applicando a tutti i separati dall'istituto, una norma simile, affermando che l'istituto avrebbe dovuto osservare l'equità e la carità evangelica nei confronti di coloro che si separano dimostrando nei loro confronti una stretta sollecitudine<sup>28</sup> coerente con l'idea della Circolare della SCRIS.

Al Gruppo di studio fu proposto un testo in due paragrafi: il primo, ripreso opportunamente dal §1 del vecchio can. 643, sull'impossibilità dell'ex-religioso di esigere alcunché per i lavori svolti nell'istituto, e come §2 si mantenne quello dello schema del 1977<sup>29</sup>.

25 Cfr. can. 281, §2; can. 1274, §2.

26 Un esempio di Organismo tecnico è il servizio sociale dell'E.M.I., creato dal Comitato permanente dei religiosi in Francia per aiutare coloro che abbandonano lo stato religioso.

27 Cfr. CICCIMARRA, F., *De securitate sociali religiosorum*, in *CPR* 65 (1984) 96-97.

28 Can. 87 *SCIC* 1977. *«Institutum aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem qui ab eo separatur necnon congruentem sollicitudinem adhibeat»*. Cfr. *Communicationes* 27 (1995) 110.

29 Can. 80 §1. *Qui ab Instituto religioso legitime egrediantur vel ab eodem legitime dimissi fuerint, nihil ab eo repetere possunt ob quamlibet operam illi praestitam (inde ab admissione in Institutum)*.

Il testo definitivo fu approvato con alcuni emendamenti soprattutto di redazione<sup>30</sup>.

### III. LEGISLAZIONE VIGENTE: L'ISTITUTO *AEQUITATEM ET EVANGELICAM CARITATEM SERVET*

Il dovere dell'istituto verso il religioso che se ne separa viene normato nel can. 702, §2 del Codice vigente, che recita: «l'istituto deve però osservare equità e carità evangelica verso il religioso che se ne separa»<sup>31</sup>.

Per meglio comprendere questo disposto normativo è necessario leggerlo insieme al can. 702, § 1. Questo primo paragrafo<sup>32</sup> recepisce in sostanza quanto già disposto dalla vecchia normativa codiciale<sup>33</sup>, confermando, che coloro che escono o sono dimessi, non hanno diritto ad esigere nulla dall'istituto per qualunque attività prestata mentre erano membri. Dal testo del canone si desume che ci si riferisce a un risarcimento economico. Permettere ai religiosi di fare qualche rivendicazione significherebbe andare contro la natura e gli effetti della vita religiosa. Di conseguenza, la norma del can 702, § 1 esclude legittimamente il diritto dell'ex-religioso al risarcimento, proteggendo così gli istituti di richieste irragionevoli.

#### 1. *Fondamento di questo disposto normativo*

Questa norma è la conseguenza pratica, morale e giuridica dell'emissione della professione religiosa. È essenziale individuare la natura del rapporto tra l'istituto e i membri, per poter comprendere gli effetti che ne seguono. Giac-

§2. *Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem qui ab eo separatur necnon congruentem sollicitudinem adbibeat.*

30 I Consultori decisero di sostituire «*in eo*» invece di «*illi*» e di sopprimere la parentesi. Considerarono anche meglio una formula generica, «*ob quamlibet operam...*», e finalmente, dato che la Caritas comprende la sollecitudine, decisero di sopprimere l'inciso finale del §2 «*necnon...adbibeat*» (Cfr. *Communicationes* 13 [1981] 360-361). Il can 628 *SCIC* 1980 fu approvato come segue: §1. *Qui ab Instituto religioso legitime egrediantur vel ab eodem legitime dimissi fuerint, nihil ab eo repetere possunt ob quamlibet operam in eo prestatam.* §2. *Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur.* Il testo fu approvato con un emendamento, si sostituì nel §1 «*ab*» invece di «*ex*». Finalmente il can. 702 *CIC* 1983 venne promulgato con una piccola modifica di redazione, la sostituzione nel §1 «*vel ab eo legitime*» invece di «*vel ab eodem legitime*».

31 «*Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur.*»

32 «*Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam.*»

33 Cfr. can. 643, §1.

ché la professione religiosa implica una donazione totale a Dio di tutto quello che si potrà realizzare nel corso della vita religiosa, anche se ciò può comportare un'incertezza per il futuro<sup>34</sup>.

La vita religiosa, infatti, ha finalità spirituali e morali, e non economiche o di lucro, e tra l'istituto e il religioso non s'instaura un rapporto di lavoro subordinato o sindacale; l'istituto religioso non è un'impresa o una cooperativa; una norma che considerasse il rapporto tra religiosi e istituto come relazione di lavoro subordinato, raggiungerebbe lo scopo di tutelare la persona del religioso ma altererebbe la natura della professione religiosa con grave pregiudizio per la vita religiosa; la prestazione viene data per un vincolo di obbedienza.

Se così non fosse, si rischierebbe di alterare la natura degli istituti religiosi, considerati alla stregua di un'azienda, e si metterebbe a repentaglio la peculiarità della vita religiosa. Quindi l'attività esercitata nell'istituto non è da equiparare a un contratto di prestazione d'opera e dunque non genera diritto in forza della giustizia commutativa di compenso<sup>35</sup>.

Inoltre il can. 668, §3 stabilisce che tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a causa dell'istituto, rimane all'istituto stesso, cioè, lo acquista il religioso ma per l'istituto.

La vita economica moderna ha cambiato, non poco, anche le abitudini dei religiosi; oggi esistono le pensioni, i sussidi e le assicurazioni<sup>36</sup>. Le ragioni possono essere diverse, per il lavoro prestato, ma anche per il semplice fatto di essere anziani, invalidi, o anche per ragioni di successione ereditaria.

La norma è che i beni che in qualunque modo provengono al religioso a titolo di pensione<sup>37</sup>, sussidio, assicurazione, spettano similmente all'istituto,

34 Questo concetto di vita religiosa ha il suo fondamento nella costituzione apostolica *Lumen gentium* (Cfr. LG 44).

35 Già prima del Codice del 1917, il rapporto tra il religioso e l'istituto era considerato *sui generis*, cioè con finalità spirituali e non di profitto, pertanto il religioso separato non poteva esigere nulla a titolo di giustizia. La prassi della Santa Sede ripropone questa dottrina. Vedere a modo di esempio il decreto emesso l'11 marzo 1898 della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari, in cui si rifiuta la richiesta di un ex-religioso, che interpose ricorso chiedendo un risarcimento all'istituto religioso, allegando che la sua salute era stata danneggiata a conseguenza da un'assegnazione quando era membro dell'istituto. La Sacra Congregazione dichiarò che l'ex-religioso non ne aveva nessun diritto a risarcimento (cfr. SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Aquen seu Lucionen* (1898), in ASS 30 [1897-98] 727-731).

36 La SCRIS già nel 1976 consiglia agli istituti religiosi favorire il sistema di fondi di pensioni che in determinate circostanze, affermava, potrebbe costituire una soluzione alle necessità economiche degli ex-religiosi (Cfr. SCRIS, *Pensiones a los religiosos...*, pp. 184-186).

37 Quindi la norma include la pensione a motivo di anni di lavoro, per anzianità, per meriti di guerra, in qualità di mutilato o di semplice malato o per vecchiaia. Ad ogni modo, qualche corrente dottrinale afferma che la norma di questo paragrafo non deve intaccare la pensione, il sussidio e l'assicurazione, non del religioso personalmente, ma di un suo parente e che poi passa a lui come legittimo

tranne che sia disposto diversamente dal diritto proprio. Praticamente bisogna scoprire sempre la *ratio* o causa efficiente della sovvenzione, del sussidio o della assicurazione, se è riconducibile al lavoro appartiene all'istituto altrimenti il diritto proprio, potrebbe stabilire che spetti al religioso.

Con il voto di povertà il religioso, non perde il dominio dei beni che egli possiede al momento della professione religiosa, né perde la capacità di acquistarne altri. Tuttavia, in alcuni istituti per la loro natura, i religiosi oltre a dover cedere tutti i beni, perdono anche la capacità ad acquistarne altri e di possederne, se così stabiliscono le Costituzioni; altri istituti invece permettono che i loro membri rinuncino per un atto di libertà, ma in questo caso il religioso non perde la capacità di possedere e di acquistare<sup>38</sup>.

Nonostante la professione religiosa non comporti la rinuncia ai beni, il religioso è obbligato alla vita fraterna in comunità<sup>39</sup>; questo comporta che il religioso metta a disposizione il frutto del proprio lavoro e viva dei beni comuni.

L'istituto, da parte sua, ha il dovere di provvedere al bene dei propri religiosi finché questi sono membri dell'istituto. Con la separazione non ha più obbligo di garantire all'ex-religioso tutto il necessario per realizzare il fine di una vocazione fallita<sup>40</sup>.

D'altra parte, il canone 702, § 2 vincola l'istituto ad osservare l'equità e la carità evangelica verso i loro membri separati. Si tratta, quindi, di un vero e proprio dovere morale e canonico, anche se le motivazioni sono la carità e l'equità. Dunque da parte dell'istituto c'è un dovere e da parte dell'ex-religioso un diritto che sia osservata l'equità e la carità nei suoi confronti<sup>41</sup>. Il §2 implicitamente mette in rilievo che il sussidio caritativo non è basato sulla giustizia commutativa (sulla giustizia è basato il §1); si tratta infine di agire secondo l'equità e la carità nella Chiesa. Tutto è affidato all'equità e alla carità evangelica. Una corretta interpretazione del disposto normativo dipenderà dalla comprensione dei concetti di «equità» e «carità evangelica», però il significato di questi termini non è delimitato né preciso. Si richiede pertanto di determinare la loro portata.

---

successore. Mettiamo, ad esempio, il caso di una suora che, secondo alcune legislazioni civili, eredita in qualità di non sposata, la pensione che spettava a suo padre.

38 Cfr. can. 668, §§4-5.

39 Cfr. can. 607, §2.

40 Cfr. can. 670.

41 La prassi della CIVCSVA nel concedere rescritti o confermare decreti, è far esplicito richiamo al precetto canonico.

1. *Espressione del concetto di equità e carità evangelica*

Nel diritto canonico il concetto di equità fa riferimento alla giustizia accompagnata della benignità, l'equità tempera il rigore del diritto positivo. Tuttavia al di là dell'equità naturale di cui al vecchio can. 643, §2, frutto della giurisprudenza romana, l'equità canonica ha una dimensione soprannaturale, come la stessa vita religiosa.

L'*aequitas canonica* è stata definita dai canonisti come «*iustitia dulcore misericordiae temperata*»<sup>42</sup>. Paolo VI cita la definizione di Hostiensis sull'equità e ne rileva il suo valore, dicendo che l'equità canonica è una delle più delicate espressioni della carità pastorale. *L'aequitas costituisce un'attitudine di spirito e d'animo che tempera il rigore del diritto*, miticandolo con la misericordia e la carità, ne corregge l'inevitabile genericità e lo lega alla singolarità di ogni caso<sup>43</sup>.

Tutti i canonisti classici hanno riconosciuto l'universalità del diritto e la necessità di considerare l'applicazione del diritto nei singoli casi.

Porre l'attenzione al concetto di equità significa quindi, prendere seriamente in considerazione che ciascuna persona è unica e distinta dalle altre.

Da altro canto, la carità ha un'ispirazione e motivazione evangelica, la sua portata è molto più ampia della giustizia, deve essere costante e in sé stessa non ha dei limiti.

L'applicazione di questo principio «di osservare l'equità e la carità evangelica», di conseguenza, nella prassi significa che i superiori dovranno tener conto, grazie all'*aequitas canonica*, di tutto ciò che la carità suggerisce. Ciò consente di evitare il rigore del diritto, adattandolo con prudenza e moderazione ai singoli. In concreto, implica quanto segue:

- a) L'istituto dovrà esaminare caso per caso e tenere conto della situazione e dei fattori che riguardano la persona, per conoscere i suoi bisogni reali, cioè: l'età, le qualificazioni, gli studi compiuti, gli eventuali mezzi di sussistenza, i rapporti con la famiglia, la salute, gli anni di professione, il motivo della separazione<sup>44</sup>, deve anche tener conto dei costumi e delle culture, quanto mai diverse da

<sup>42</sup> La fonte di questa definizione trovasi in HOSTIENSIS, *Summa aurea*, Lib. V, *De Dispensationibus*, n. 1, Lyons (1556) 430.

<sup>43</sup> Cfr. PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana dell'8 febbraio 1973*, in *AAS* 65 (1973) 95-103.

<sup>44</sup> Riteniamo che un conto sia l'aiuto da dare a chi ha ottenuto l'indulto di uscita per motivi vari e altro conto a chi è stato dimesso per un delitto con grave danno e scandalo per la comunità ecclesiale. Ma non per questo dovrebbe restare sprovvisto di quanto è necessario per vivere degnamente.

paese a paese, e altre circostanze e condizionamenti che possano servire ad applicare con sollecitudine l'equità e la carità evangelica.

Ma ben diversa è la situazione di coloro che escono giovani con buona formazione, finanziariamente sicuri e con un posto di lavoro assicurato, cioè religiosi che hanno ricevuto più di quanto hanno dato all'istituto, questi potranno avere difficoltà spirituali, morali, ma non materiali; e la situazione di coloro che per l'età avanzata, si trovano in difficoltà per inserirsi nel mondo del lavoro, anche se hanno ricevuto una buona formazione e hanno diplomi di studio, potrebbero aver bisogno di un aiuto immediato da parte dell'istituto. Ancor più pesante è la situazione di quei religiosi e, soprattutto, religiose di età avanzata senza titoli di studio, senza possibilità umane, privi delle previdenze sociali, e incapaci di provvedere decorosamente a sé stessi. Una soluzione, in un primo momento, sarebbe il sussidio caritativo temporaneo, ma non risolverebbe il problema.

- b) Alla luce dell'equità e della carità si deve anche valutare la durata dell'aiuto economico. La maggior parte della dottrina consiglia portarlo avanti "finché permanga la necessità" questo, al mio avviso, è rischioso se il religioso, vedendo soddisfatte le sue esigenze di base, non fa nulla per badare a sé stesso. Al meno come principio questo aiuto non dovrebbe essere perpetuo, quindi globale ma non vitalizio; senza dimenticare però che l'aiuto per carità può non avere limiti. La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ribadisce la temporaneità del sussidio<sup>45</sup>.
- c) Allo stesso modo, il principio esige che la misura dell'aiuto dipenda dalle possibilità dell'istituto e dei suoi membri. Non si può favorire uno (l'ex-religioso) violando il diritto degli altri (l'istituto e i suoi membri). L'istituto non può favorire la pigrizia e trascuratezza di chi, potendo trovare senza difficoltà un lavoro, continua a vivere a spese della Comunità. Un discernimento su ciò che è necessario, ciò che è possibile e come gestirlo richiede vera carità, fiducia nella provvidenza e buon senso degli affari. Ovviamente questo sarà

<sup>45</sup> Cfr. A modo di esempio, SIGNATURA APOSTOLICA, Decision, *De subsidio caritativo religiosis mulieribus dando quae e Religione dimittuntur*, in *Apollinaris*, 44 (1971) 625-627.

più difficile quando i rapporti tra l'ex-religioso e l'istituto sono complessi<sup>46</sup>.

Si deve tener conto che sono fuori discussione alcuni diritti certi dei religiosi separati: il diritto a riavere la dote<sup>47</sup>, oppure la restituzione dei beni proprietà del religioso ma dati ad amministrare all'istituto. Se il religioso ha conservato la proprietà dei propri beni, questi ovviamente ancora gli appartengono; oppure, le pensioni a titolo personale<sup>48</sup>, come le pensioni di guerra, d'invalidità, di vecchiaia, ecc. La disposizione dell'uso e dell'usufrutto così come la cessione dell'amministrazione e il testamento<sup>49</sup> ritornano all'ex-religioso, chi potrà gestirli secondo ritenga opportuno. Se il religioso ha rinunciato alla proprietà per la professione o per un atto di libertà, essa resta valida solo finché il religioso continui a far parte dell'istituto<sup>50</sup>. Non sono però motivo valido per esigere risarcimenti il tempo passato nell'istituto, l'età, la malattia, l'arricchimento dell'istituto per il lavoro svolto per il religioso, ecc.

L'equità è più esigente nella società presente, in cui la previdenza sociale e le assicurazioni sono diventate quasi la prassi generale. Attualmente sarebbe difficile accettare la situazione di religiosi che, separati dall'istituto si ritrovino privi di copertura previdenziale e assicurativa.

L'aiuto da dare nel vecchio disposto normativo<sup>51</sup> era più delimitato rispetto al canone attuale. Il canone presente non fa più riferimento alla dote, estende il dovere dell'istituto nei confronti di tutti i religiosi, e fa riferimento a qualsiasi forma di uscita legittima<sup>52</sup>. La formulazione della norma vigente è volutamente molto generica, lascia largo spazio alla discrezionalità dei superiori prestandosi quindi ad interpretazioni soggettive.

Per quanto riguarda i religiosi chierici, il can. 1350 garantisce la vigenza del sussidio caritativo, per un adeguato sostentamento del chierico penalizzato, a eccezione della pena della dimissione dallo stato cleri-

46 Cfr. HOLLAND, S., *Policies when a member leaves the religious institute*, in *Informationes* 26 (2000) 132.

47 Cfr. L'ammissione di un libello da parte dei giudici rotali in una causa *iurium* a favore di una religiosa che pretendeva la restituzione della dote fatta in favore di una Congregazione religiosa, in *Attività della Santa Sede*, Città del Vaticano (1997) 952.

48 Cfr. SCRIS, *Pensiones a los religiosos*, in *Informationes SCRIS* 2 (1976) 184-186.

49 Cfr. can. 668.

50 Per approfondire sull'argomento si veda, S. HOLLAND, *Policies when a member leaves the religious institute...*, p. 124.

51 Cfr. can. 643.

52 Chi è uscito illegittimamente dall'istituto dovrebbe essere dimesso se occorre che non abbia intenzione di regolarizzare la sua situazione (si veda can. 696).

cale, nel cui caso l'Ordinario è di nuovo tenuto a provvedere nel miglior modo possibile per evitare che il chierico dimesso si trovi in stato di vera indigenza.

In questo momento, giova domandarsi come sono state recepite dall'attuale precetto canonico le direttive finali della Plenaria della Sacra Congregazione dei religiosi e gli istituti secolari, dopo 43 anni di esperienza

Lo stile dell'attuale dettato codiciale è sicuramente più pastorale del vecchio canone, espressione di un più affettuoso rapporto tra l'istituto e gli ex-membri. Ciononostante, ci sembra che l'attuale normativa non abbia fatto registrare dei passi in avanti in materia di previsione sociale e assistenza sociale, disattendendo le raccomandazioni della Circolare della SCRIS. Le direttive che ricordiamo raccomandano di adottare mezzi idonei per rendere dignitoso il futuro dei religiosi, ascrivendo i membri agli organismi di previdenza e assistenza sociale dove già esistono. La nuova legislazione non lascia intuire evoluzioni rispetto alla normativa precedente. Non offre in questo campo alcun mezzo di tutela giuridica.

Forse il Codice intende lasciarne la disciplina alla legislazione civile o al diritto proprio.

È da rilevare che ancora oggi, a nostro giudizio, dovremo continuare a ritenere in vigore le citate linee direttive, giacché si tratta di una disciplina non codificata dalla nuova legislazione e possono ancora essere utili.

Infine, riteniamo che il nuovo Codice, presenti un'occasione mancata per realizzare tutto ciò, contrariamente a quanto è accaduto per la previdenza sociale del clero secolare.

#### IV. LA GIURISPRUDENZA

Esaminiamo ora alcune delle poche decisioni pubblicate dei tribunali apostolici della Segnatura Apostolica<sup>53</sup> e della Rota Romana.

Sull'argomento è intervenuto il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con una decisione del 16-VII- 1971 degna di considerazione.

53 Sorprende che in uno studio realizzato sulle decisioni adottate dalla *Sectio altera* della Segnatura Apostolica dal D'Ostilio, nei casi riguardanti gli IVC, durante circa un ventennio della sua attività (1968-1987), che non sia stato ripreso nessuno dei conflitti che hanno avuto per l'oggetto il sussidio caritativo. Se ben è certo che i casi sono poco frequenti, alcuni ci sono (Cfr. D'OSTILIO, F., *Gli istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Claretianum* 27 [1987] 309-317).



Un'ex-religiosa dimessa appellò al Santo Padre per considerare insufficiente il sussidio caritativo ricevuto. Il Romano Pontefice deferì il caso alla Segnatura Apostolica per il suo esame. La Segnatura Apostolica esortò l'Ordinario del luogo a fare da mediatore per raggiungere una soluzione temporanea e pacifica. Il Supremo tribunale respinse il ricorso presentato dall'ex-religiosa, ed esclude nelle motivazioni della sua disposizione, che il sussidio caritativo potesse dar luogo a una vita comoda per un tempo indefinito e, ancor meno, per tutta la vita. Il pronunciamento evidenzia che il religioso deve essere aiutato a iniziare una nuova vita per un periodo determinato, anche se il motivo della separazione è la dimissione di un membro in età avanzata e incapace di lavorare. Nel caso indicato si asseriva che, poiché l'ex-religiosa interessata aveva già ricevuto una grande somma, le si doveva concedere una pensione mensile durante un tempo stabilito (circa \$109)<sup>54</sup>.

Un altro caso riguarda una decisione della Segnatura Apostolica (28 novembre 1975) sul sussidio caritativo da consegnare a una religiosa in escaustrazione *imposta ad nutum Sanctae Sedis*. La Segnatura Apostolica confermò l'assistenza economica proposta dalla Madre generale e il suo Consiglio<sup>55</sup>.

Sottostando al Codice dell'83, altrettanto interessante è la vicenda giudiziaria che si è celebrata presso il Tribunale della Rota Romana per diversi anni (1992-2013); l'*iter* processuale è stato particolarmente travagliato.

Il Tribunale della Rota Romana dopo un lungo percorso, alla fine si dice competente e ammette il *libellus* presentato da una religiosa contro il suo istituto —di diritto pontificio—, per l'inadempimento delle disposizioni stabilite dalla CIVCSVA nell'indulto di escaustrazione *ad nutum Sanctae Sedis*, riguardo il sussidio giusto ed equitativo da dare alla religiosa escaustrata.

Il Tribunale della Rota, nella sua sentenza, condanna l'istituto a provvedere alla corresponsione di una pensione diaria, e degli oneri sociali accessori fino alla morte della religiosa<sup>56</sup>. L'istituto religioso interpone appello contro questa decisione. Un turno successivo, costituito *coram quinque*, ha riformato la summenzionata sentenza, formulando che non vi è alcun titolo che possa legittimare la dazione delle somme richieste, poiché la CIVCSVA ha revocato l'indulto di escaustrazione e quindi la religiosa si trova in una posizione ille-

54 Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, Decision, *De subsidio caritativo religiosis mulieribus dando quae e Religione dimittuntur...*, pp. 625-627

55 Abbiamo deciso di riferirla qui, anche se non si tratta di separazione definitiva, perché ci può aiutare a confrontare il fondamento del dovere dell'istituto verso un escaustrato, che deriva della giustizia, e il dovere dell'istituto verso gli ex-religiosi, basato sulla carità ed equità. È reperibile, in *CPR* 59 (1978) 66-75.

56 Cfr. *coram* Arellano Cedillo, *decisio diei 18 octobris* 2011, in *Studia Canonica* 47 (2013) 479-483. Prot. N. 16.314.

gittima. Discostandosi della sentenza appellata, il turno rotale nega l'obbligo in capo all'istituto di corrispondere alla stesa una pensione diaria<sup>57</sup>.

Dall'esame della giurisprudenza, si può concludere che tutti i ricorsi che sono stati interposti dagli ex-religiosi presso la Santa Sede, e che invocavano un risarcimento per i lavori realizzati nell'istituto religioso, sono stati respinti. Tuttavia, nelle sentenze studiate si evidenzia un richiamo costante affinché venga rispettata la dignità dei religiosi tornati alla vita secolare e si osservino nei loro confronti l'equità e la carità.

Alcune considerazioni a proposito della dottrina attuale e la giurisprudenza:

1. Il can. 702, § 2 contiene una delle norme più umane e sagge in tutto il Codice. Essa obbliga l'istituto a trattare i membri separati con dignità e compassione cristiana. L'equità nel sistema canonico si basa chiaramente sulla misericordia e la carità. La carità evangelica è la carità di Cristo. Richiedendo sia l'equità sia la carità, il disposto normativo suggerisce che vadano di pari passo.
2. La domanda che si pone è che, a motivo dell'equità e della carità, non si potrebbe parlare di un vero diritto verso l'ex-religioso che si trova in condizioni di vera necessità; ancor di più quando lo stesso è ammalato fisicamente o psichicamente per una negligenza da parte dei superiori, o per lavori svolti nell'istituto stesso. In questi casi, più che di carità si dovrebbe parlare di giustizia. Dopo anni di servizio e dedizione da parte dell'ex-religioso, l'istituto, nel momento del bisogno, non può eludere la propria responsabilità.
3. Nonostante la temporalità che caratterizza il sussidio caritativo, si ritiene che di fronte a determinate circostanze, l'aiuto materiale e morale dovrà essere continuo nel nome della carità evangelica, che è la carità di Cristo. La carità di Cristo non conosce limiti, e non necessariamente considera quello che una persona si merita giustamente. La carità evangelica ci spinge a trattare le persone allo stesso modo in cui Cristo le tratterebbe. Egli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti (cfr. Mt 5,45) e paga lo stesso a chi lavora un'ora che a chi lavora l'intera giornata (cfr. Mt 20, 1-16).
4. Infine, si deve conferire all'equità un valore più cristiano e un significato più pastorale. L'equità nel senso di giustizia perfetta è la soluzione a cui si dovrebbe arrivare in ogni caso.

57 Cfr. *Attività della Santa Sede*, Città del Vaticano (2013) 767.

Spesso sorge l'interrogativo se attualmente, nella vita ecclesiale, questo principio di osservare l'equità e la carità evangelica sia già stato assimilato nella mentalità e nella pratica della Chiesa o rimanga ancora soltanto come qualcosa di formale dal punto di vista giuridico. Per poter rispondere al quesito e bene soffermarsi ora su alcune forme di implementazione del principio codiciale da parte di alcuni istituti religiosi in diverse parti del mondo.

## V. ALCUNE FORME DI IMPLEMENTAZIONE DEL CAN. 702 §2

La Chiesa è universale e le circostanze variano da un continente all'altro, e da Stato a Stato, e le situazioni degli ex -religiosi sono personali e diverse, quindi non ha senso che la legislazione fornisca un criterio unico.

Inoltre ogni istituto deve provvedere le basi legali, se possibile, valide anche civilmente, per evitare processi civili costosi e controproducenti e risarcimenti o liquidazioni (in Italia, Francia, Spagna, la Magistratura nella maggior parte dei casi condivide la posizione dell'ordinamento canonico)<sup>58</sup>.

In alcuni paesi le Conferenze dei superiori maggiori hanno stabilito linee direttive, tenendo conto del particolare ambiente sociale e culturale, che possono essere utili. E si sono accordati con i governi con l'intenzione di assicurare ai religiosi, come a tutti gli altri cittadini, l'assistenza sociale e i sistemi preventivi di assicurazione<sup>59</sup>.

58 In senso contrario si è pronunciato il Pretore di Torino con sentenza del 6 maggio 1975, che dichiara l'ex-religioso dipendente della Congregazione in qualità d'impiegato di concetto, e pertanto la Congregazione è tenuta ad operare la regolarizzazione previdenziale dell'ex-religioso in ordine all'assicurazione per l'invaldità e vecchiaia, con la condanna della Congregazione al risarcimento dei danni conseguente all'omissione contributiva. Il Tribunale di Torino, escludendo l'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, ha riformato totalmente la sentenza in favore dell'istituto (le sentenze vengono riportate per intero da G. LOBINA, *Aiuto ai religiosi che abbandonano l'istituto. Giurisprudenza canonica e civile in Apollinaris* 48 [1975] 465-472). Cfr. anche SCRIS 1 (1975) 171-181, in cui si riportano le motivazioni del Tribunale civile di Roma per rifiutare il diritto a rivendicazioni salariali di una ex-suora, ripetendo fedelmente le argomentazioni della giurisprudenza ecclesiastica.

59 Nel 1998 è stato pubblicato in Spagna il RD 487/1988 per il quale si riconoscono come regolarmente versati i contributi di previdenza sociale per i periodi di attività sacerdotale e religiosa dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose della Chiesa Cattolica secolarizzati, che non avrebbero potuto ricevere alcuna pensione di vecchiaia, se avessero prestato servizio precedentemente all'incorporazione nel regime della sicurezza sociale, periodo durante il quale non era loro consentito di versare alcun contributo (cfr. BOE n. 85, 9 aprile 1998 pp. 1087-1088). Cfr. anche VIDAL, M., *El reconocimiento de la cotización a la seguridad social de los sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica secularizados*, in REDC 55(1998) 265-294. Si tratta di un'eccezione all'applicazione generale della normativa della previdenza sociale a favore dei sacerdoti e religiosi secolarizzati, per quanto riguarda la pensione per vecchiaia. Requisiti per poter usufruire di tale vantaggio sono: almeno 65 anni; pensionato; cessazione definitiva

1. *Negli Stati Uniti di America*

Sono interessanti i dati forniti dalle indagini eseguite nel 1990<sup>60</sup> e nel 1995<sup>61</sup>, sulla pratica degli istituti religiosi nei riguardi dei membri separati.

I vicari dei religiosi distribuirono un questionario ai superiori maggiori delle rispettive diocesi. Le risposte pervenute furono 279 nella prima indagine e 251 nella seconda tra istituti maschili, femminili e monasteri<sup>62</sup>.

Sono rilevanti le seguenti osservazioni:

In queste indagini si constata una politica comune, cioè l'aiuto corrisponde alle eventuali necessità del religioso e al tempo trascorso nell'istituto. Si considerano i seguenti fattori: l'età, la formazione ricevuta, la disponibilità o meno di un alloggio, le possibilità di trovare un lavoro, il patrimonio personale del religioso, il possibile aiuto familiare, l'eventuale necessità di trasporto, ecc. Sorprende che molti Istituti abbiano stabilito linee guida da seguire, che rivedono spesso.

Alcune delle misure più innovative sono: la concessione di prestiti perché possano cominciare una nuova vita, il pagamento provvisorio del contributo previdenziale, il mantenimento della loro assistenza sanitaria per un tempo determinato finché possano badare a sé stessi, l'offerta di conti pensionistici e piani previdenziali privati (IRA) al fine di aiutarli per un'eventuale pensione. Vari istituti hanno donato macchine; altri hanno offerto borse di studio per completare eventuali corsi di qualificazione, alcuni hanno provveduto all'abbigliamento, altri hanno offerto mobili e hanno concesso l'uso di appartamenti di proprietà dell'istituto senza ricevere alcun compenso o una quantità irrisoria, secondo le circostanze. In pochi hanno offerto orientamento e aiuto lavorativo. Un istituto ha stabilito un fondo d'investimenti o pagato un'annualità per il futuro dell'ex-religioso<sup>63</sup>. Inoltre, un istituto ha fornito all'ex-religioso un conto bancario. Le indagini rivelano anche che due istituti hanno chiesto ai loro ex-religiosi di restituire i soldi spesi per la loro formazione<sup>64</sup>.

---

dell'attività professionale e non aver diritto a pensione della previdenza sociale nella sua modalità contributiva.

60 Cfr. McDERMOTT, R., *Canon 702, §2, equity and Charity to separated members*, in *CLSA Proceeding of the fifty-second Annual Convention* Cleveland, Ohio, October 15-18 (1990) 120-133.

61 Cfr. WELCH, M.-CAMPBELL, P., *Provisions for departing members*, in *Bulletin on Issues of Religious Law* 12 (1996) 1-16.

62 Cfr. McDERMOTT, R., *Canon 702 §2, equity and Charity to separated members...*, pp 129-132.

63 A volte l'istituto stipula il contratto direttamente con la compagnia di assicurazione, senza avere nessun tipo di rapporto con l'ex-religioso.

64 Ritengono che questi religiosi che escono molto giovani, avendo ricevuto tutto dall'istituto e dato nulla in cambio, siano debitori verso la Comunità e non viceversa. Per giustizia, si dovrebbe invitarli a restituire parte della somma spesa a loro beneficio.

Sono in tanti gli istituti che hanno dato un aiuto economico secondo il periodo di tempo trascorso nell'istituto<sup>65</sup>.

Ci sono istituti che si propongono anche di accompagnare l'ex-religioso nel reinserimento nel nuovo modo di vivere, restano in contatto con quelli che hanno lasciato la vita religiosa e sarebbero favorevoli ad ammetterli a un programma associato dopo un periodo stabilito.

Molti istituti invitano i membri separati a incontri periodici, verso i quali alcuni non hanno nessun interesse, però per molti altri sono esperienze positive.

Dalle indagini statistiche condotte in tal senso, si deduce che la maggior parte degli istituti è entrata nel programma di previdenza sociale da quando la legge glielo ha permesso<sup>66</sup>.

La stragrande maggioranza degli aiuti economici agli ex-religiosi proviene dai fondi correnti dell'istituto o da fondi speciali disposti per i religiosi che se ne separano.

Inoltre, si evidenzia che la maggior parte delle richieste sono ragionevoli e modeste e qualsiasi cosa che l'istituto dà agli ex-religiosi, viene intesa come un regalo<sup>67</sup>.

Nelle risposte che si sono determinate, si avverte una maggiore sensibilità e compassione nelle religiose, in considerazione al rispetto della dignità umana dei loro membri separati e con riferimento all'osservanza della carità ed equità.

La maggior parte di queste risposte riflette che i casi sull'aiuto prestato sono stati trattati con mutuo rispetto, cura pastorale e reciproca soddisfazione. Si evince la grande compassione, generosità<sup>68</sup> e preoccupazione che si trapela in molti degli istituti<sup>69</sup>.

Tuttavia, si deve rilevare che un gran numero d'istituti religiosi negli Stati Uniti ha subito in prima persona le conseguenze di un eccessivo e ingiusto zelo apostolico dei superiori nei confronti dei membri separati, a scapito della

65 Undici istituti hanno dato da sei a undicimila dollari. Un altro ha dato venticinquemila dollari.

66 Il 90 % degli istituti religiosi femminili si sono iscritti nel sistema di previdenza sociale contro il 71% degli istituti maschili Cfr. McDERMOTT, R., *Canon 702, §2, equity and Charity to separated members ...*, p. 131. Questo significa che un grande numero di istituti religiosi femminili ha seguito il consiglio della Santa Sede sull'adesione ai sistemi di assistenza sociale.

67 Cfr. WELCH, M.CAMPBELL, P., *Provisions for departing members...*, p. 6.

68 Ad esempio, R. Mcdermott illustra il caso di un istituto che ha dato \$ 1,000 per ogni anno dopo i voti perpetui; mentre un altro l'equivalente al salario mensile per ogni anno con un limite di \$ 20,000 (cfr. R. MCDERMOTT, *Canon 702, §2, equity and Charity to separated members ...*, p. 130).

69 Cfr. HOLLAND, S., *Policies when a member leaves the religious institute...*, p. 138.

responsabilità verso i religiosi che si mantengono fedeli alla loro vocazione, che hanno visto diminuire enormemente le risorse economiche<sup>70</sup>.

Questi parametri indicano come la vita religiosa, in un ambito geograficamente ben circoscritto, (il continente nordamericano), ha saputo contestualizzare e attualizzare il sussidio caritativo. Ovviamente si tratta di un prototipo all'interno del grande poliedro che è la vita religiosa che non si può universalizzare, ma può servire da spunto per quegli istituti che non hanno ancora previsto nulla nel proprio diritto e non hanno nessuna politica di attuazione in merito.

## 2. *In Canada*

Uno studio basato su un seminario presentato nel Convegno dell'associazione Canadese di diritto canonico<sup>71</sup> mostra che l'aiuto che gli istituti religiosi offrono ai membri separati in Canada riguarda nella maggior parte dei casi un'assistenza economica.

Molti istituti religiosi hanno adottato la pratica di stabilire una somma di base per ogni membro che si separa dall'istituto; la media generalmente oscilla tra \$10,000 e \$15,000. A questa cifra di base si aggiunge una quantità per anno di professione.

Si constata anche che molti istituti prendono in considerazione la situazione attuale del membro separato, la possibilità di trovare lavoro, lo stato di salute, l'età, la formazione ricevuta, la professione, ecc. Alcuni offrono mantenimento nell'assistenza sanitaria per un tempo, oppure concedono anticipi per l'arredamento o per l'acquisto di una macchina, o magari la regalano; pagano l'assicurazione o la pensione e così via, per condurre il membro separato a una transizione tranquilla allo stato secolare.

## 3. *In Irlanda*

Gli istituti religiosi in Irlanda, come in molti altri paesi, non hanno una politica nazionale sul sussidio caritativo. Tuttavia, i singoli istituti dispongono di alcune linee guida.

70 Cf. McDERMOTT, R., *Canon 702 §2, equity and Charity to separated members ...*, p. 120.

71 Cf. BOISVERT, L., *Charitable subsidy to Religious leaving their Institute based on workshop presented at the Canadian Canon Law Society Convention (1994)* 1.

In un incontro, rivolto soprattutto a superiori ed economi, tenutosi il 22 aprile 1997<sup>72</sup>, si cercò di formulare delle linee guida a proposito dei religiosi separati.

Alla fine, il trattamento è diverso all'interno dello stesso paese. Ogni caso è unico e così viene trattato. Tra i fattori presi in considerazione, nel momento di aiutare gli ex-religiosi, ci sono le fonti di guadagno, la formazione, le qualificazioni, l'età, la situazione finanziaria dell'istituto, la realtà culturale in cui vive l'ex-religioso e se l'ex-religioso ha diritto a qualche pensione. Procurano loro l'alloggio, un'automobile e la sicurezza sociale.

Risulta evidente come anche qui, gli Istituti hanno stabilito nelle linee guida le stesse direttive adottate in altri paesi. Il punto importante è che queste riflettono meglio l'equità e carità evangelica enunciate nel can. 702, §2.

#### 4. *In Nigeria*

Un caso molto diverso è quello di Nigeria<sup>73</sup>, in cui numerosi istituti religiosi sono molto poveri e non hanno i mezzi per prendersi cura dei propri membri. Anche se alcuni di questi fanno un grande sforzo per prestare un aiuto economico ai membri che si separano, sono la minoranza, e in questi casi l'aiuto si limita a quanto previsto nel vecchio Codice. Gli altri, semplicemente, ignorano il precetto canonico magari per l'impossibilità di adempierlo.

In queste situazioni nasce l'interrogativo se l'equità e la carità siano state osservate, poiché *ad impossibilia nemo tenetur*. Vale l'affermazione secondo la quale, non si può premiare i membri che se ne vanno a discapito dei diritti di quelli che restano fedeli alla loro vocazione. Piuttosto, gli istituti religiosi dovrebbero essere molto cauti nell'ammettere solamente il numero di candidati di cui riescono a soddisfare le esigenze (cfr. can. 670).

Dopo la disanima di tutte le informazioni raccolte, nelle ricerche condotte in quei paesi sopracitati, attraverso la valutazione di alcuni casi, è evidente come si possa classificare il modo di comprendere e applicare nella pratica il precetto di cui al can. 702, §2 nelle tre categorie che seguono<sup>74</sup>:

72 CONFERENCE OF RELIGIOUS OF IRELAND, *Guidelines for dealing with departing religious*. Memo of meeting, Milltown Park (1997) 1.

73 Cfr. CHUKWUDI OGBENNA, J., *The application of canon 702, §2 on equity and evangelical charity towards a member separated from a religious institute with particular reference to the Nigerian context*, Ottawa (2006) 186-240.

74 L. Ricceri distingue e studia ampiamente tre categorie di ex-religiosi. Cfr. RICCERI, L., *Il sussidio economico da concedersi ai religiosi che lasciano il loro istituto*, in *Informationes SCRIS* (1976) 173-175.

La prima categoria è costituita da coloro che hanno deciso di non fare assolutamente nulla per i membri separati. Gli istituti che rientrano in questa categoria sono la minoranza, e a nostro parere non agiscono deliberatamente in contrasto con questa norma ecclesiastica, bensì ignorano l'obbligo morale e canonico che il can. 702, § 2 impone loro di osservare verso i membri che se ne separano. Oppure, semplicemente non dispongono di risorse economiche e non considerano altre forme di aiuto.

La seconda comprende coloro che danno lo stesso tipo di assistenza a tutti i membri separati. Pur lodando quanto operato da questo gruppo per cercare di fare qualcosa per i membri separati è importante però notare come da più parti si rilevi che la loro assistenza è inferiore alle aspettative della Chiesa. Questi istituti forniscono un aiuto, prescindendo dalle necessità degli interessati e a molti non sempre risulta esserci vera equità e carità in questo approccio. Da oltre quarant'anni la Santa Sede ha dato delle direttive, rilevando che si deve ponderare ogni singolo caso, e sorprende che questa categoria d'istituti le abbia ignorate.

Si può pensare che questi istituti non abbiano interpretato correttamente la norma codiciale, e dunque andrebbero incoraggiati a rivedere la loro politica attuale e a incorporare in essa la mentalità e lo spirito che impregnano il canone.

La terza categoria comprende chi dà aiuto economico e assistenza differenziata, a seconda delle necessità dell'ex-religioso e delle possibilità dell'istituto. Questo terzo gruppo d'istituti misura l'aiuto globale secondo le necessità reali del membro separato e le potenzialità economiche dell'istituto. Quindi, si può supporre che l'obbligo del canone all'equità e la carità sia stato osservato.

Nel caso di negligenza o inadempimento deliberato da parte dei superiori nell'osservanza dell'equità e della carità evangelica, l'ex-religioso potrebbe sempre ricorrere all'autorità superiore competente, Vescovo diocesano, CIVCSVA, Rota romana e Segnatura apostolica<sup>75</sup>.

## VI. ALCUNE PROSPETTIVE

Le possibilità di aiuto, ai membri che abbandonano l'istituto religioso, sono tante. A questo punto, giova individuare alcune proposte pratiche, che

<sup>75</sup> Esiste la possibilità, offerta ai religiosi, di tutelare i diritti non solo per via gerarchica, presso i superiori interni ed esterni, ma anche per via giurisdizionale presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il giudizio, in questo caso, riguarda la mera legittimità, ossia la conformità o meno dell'atto amministrativo alla legge e non invece il giudizio circa il merito.



derivano dallo studio e dalle analisi delle risoluzioni adottate di fronte a situazioni concrete già verificatesi:

1. Una legislazione universale e dettagliata in questa materia, non è possibile né opportuna. Ogni religioso che si separa del proprio istituto costituisce un caso a sé, e le legislazioni civili variano notevolmente nei diversi Stati. Gli aiuti da elargire agli ex-religiosi, non basandosi su ragioni di giustizia commutativa, devono essere disposti in modo diverso, secondo i principi della carità ed equità, caso per caso.
2. Le Conferenze dei superiori maggiori e i singoli istituti religiosi, nel Nord dell'America e in alcuni paesi d'Europa, hanno presso in considerazione, nell'applicazione pratica del can. 702, § 2, certi suggerimenti della Circolare della SCRIS. Tuttavia, si è osservato che alcuni istituti non hanno ancora politiche o linee guida. Sarebbe conveniente stabilire nel diritto proprio linee-guida che si possano adattare ai singoli casi (una sorta di legge quadro), ciò servirebbe a non lasciare la piena deliberazione all'arbitrio del superiore. Queste direttive si dovranno rivedere periodicamente, verificandone il loro adempimento.
3. Negli istituti religiosi sarebbe conveniente attuare misure cautelative e preventive: Durante il periodo di formazione non si deve addolcire la gravosità dell'impegno che si assume, ma si deve far maturare la consapevolezza del vero significato e delle conseguenze che derivano dal voto di povertà nella sua radicalità. Il religioso dall'inizio deve sapere che, chi abbandona la vita religiosa, non trova nella professione religiosa nessuna base giuridica per rivendicare risarcimenti economici per il lavoro prestato.
4. Malgrado quanto detto, si deve osservare che la carità richiede di accogliere il religioso che si separa nella sua storia personale, nella sua unicità e irripetibilità, in favore del primato della dignità della persona umana. I superiori devono andare incontro all'ex-religioso, non giudicandolo, ma esprimendogli vicinanza e curando le sue piaghe con tenerezza. Che il religioso esca con il convincimento di essere stato trattato con il rispetto dovuto, giustamente e caritatevolmente. E' necessario unire la carità alla giustizia per non con essere inutilmente severi e profondamente ingiusti.
5. I superiori devono cercare di armonizzare qualsiasi forma di assistenza con la natura peculiare dello stato religioso, adattandosi alle esigenze dei tempi:

- a) Dovranno animare i loro interventi con la carità, che è dono dello Spirito che libera e che vivifica; devono pertanto tenere conto delle peculiarità di ogni persona umana e delle esigenze della situazione, per tutelare non solamente l'ordine giuridico, ma anche per provvedere alle necessità dei membri separati, dando prova di vera carità. Si tratta, dunque, di coniugare il necessario rigore della legge con l'aequitas.
  - b) Devono esercitare la sollecitudine pastorale nei confronti dei membri separati offrendogli un aiuto globale: accompagnamento umano, morale, psicologico, sociale, tecnico, orientamento lavorativo e sociale; non si limitino all'aiuto economico. Si adoperino per il loro reinserimento nella vita secolare, nella forma più benefica alle loro capacità.
  - c) Infine, si deve sensibilizzare la loro mentalità affinché si rendano conto che non possono chiudere gli occhi di fronte alle realtà sociali e alle necessità odierne dei religiosi che se ne sono separati. È inammissibile che un ex-religioso, anche se dimesso, non disponga dei mezzi sufficienti per un onesto sostentamento costituendo così un peso per la società; va contro la giustizia sociale.
6. Anche se, nell'ambito canonico, non c'è per i religiosi diritto alcuno alla sicurezza e previdenza sociale, gli istituti religiosi non possono permettersi oggi di esimersi dai sistemi di prestazioni assistenziali e previdenziali, come assistenza sociale, piano di pensioni ed assicurazioni di vecchiaia, di malattia o altre simili; iscrivere tutti i membri a detti sistemi negli Stati in cui si permetta il loro inserimento è una delle migliori garanzie che si possano offrire ai religiosi e a quelli che abbandonano l'istituto.
  7. Non si deve esagerare nel sussidio finanziario di assistenza ai religiosi che hanno abbandonato la loro vocazione, per non incidere notevolmente sulle risorse economiche di tutto l'istituto, pregiudicando i religiosi che rimangono fedeli alla loro vocazione. Accade, infatti, che alcuni superiori tentino di evitare ogni responsabilità nei confronti dell'ex-religioso, ma non mancano anche dei religiosi che pretendono dei compensi vitalizi come se si trattasse di un vero diritto. In ogni caso, si deve evitare che la sicurezza della retribuzione serva d'incentivo all'abbandono della vita religiosa.
  8. Si devono escogitare nuove strade, piani d'azione delle Conferenze dei superiori maggiori in collaborazione con le Conferenze episco-

pali, e nuovi accordi tra Chiesa e Stato, servendosi degli eventuali aiuti che offre la società.

9. Sarebbe consigliabile costituire dei fondi a carico e con il contributo di tutte le case dell'istituto, destinati ad aiutare chi esce dall'istituto religioso.
10. Infine, è auspicabile promuovere le associazioni dei membri separati per favorire i buoni rapporti tra questi e le famiglie religiose, incoraggiandoli a dare testimonianza di vita cristiana nel nuovo ambiente sociale e lavorativo in cui verranno inseriti.

In conclusione, i provvedimenti indicati come possibili soluzioni, senza alcun dubbio, presentano non poche difficoltà, costituendo un futuro peso per gli istituti, tuttavia si nutre la speranza che gli stessi possano aiutare ed incoraggiare ad osservare l'equità e carità evangelica.

L'augurio di quanti sentono e vivono il peso di queste problematiche è che le proposte raccolte in questo lavoro di puntuale analisi, della normativa in vigore, in attuazione a esperienze vive e vissute sul campo, possano in qualche modo stimolare ed aiutare i superiori maggiori nello svolgimento delle loro politiche, tanto da essere in grado di rispecchiare il loro carisma e le risorse a loro disposizione.

Occorre sviluppare delle sane direttive amministrative e decisionali che riflettano le preoccupazioni che l'istituto deve avere verso tutti i suoi membri: quelli che, fedeli alla loro vocazione vi restano, e quelli che, per i più disparati motivi, se ne separano.

Delfina Moral Carvajal, OP

Pontificia Università Santo Tommaso (Angelicum)